



Garante europeo della protezione dei dati



Peter Hustinx

Garante europeo
della protezione dei dati



Joaquín Bayo Delgado

Garante aggiunto



Un numero crescente di attività dell'Unione europea dipende da una utilizzazione lecita dei dati personali. La protezione dei dati costituisce pertanto una condizione importante del loro successo.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per «protezione dei dati» si intende in genere la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali.

La protezione dei dati personali nell'Unione europea è regolamentata:

- dall'articolo 6 del trattato dell'Unione europea,
- dall'articolo 286 del trattato CE,
- dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- dalla direttiva 95/46/CE,
- dalla direttiva 2002/58/CE.

Tali principi sono stati specificati per le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea nel regolamento (CE) n. 45/2001.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Istituzione di un'autorità di controllo europea

- L'articolo 286 del trattato CE prevede l'istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione degli atti comunitari relativi alla protezione dei dati personali nelle istituzioni e negli organismi comunitari.
- Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
- Tale regolamento istituisce un'autorità di controllo indipendente, il Garante europeo, incaricato di sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.
- Inoltre, ogni istituzione dispone di un responsabile della protezione dei dati che coopera con il Garante europeo informandolo in particolare in merito a talune operazioni di trattamento di dati sensibili, quali i dati relativi alla salute.
- Lo statuto del Garante europeo e le condizioni generali d'esercizio delle sue funzioni sono stati fissati nella decisione n. 1247/2002/CE del 1° luglio 2002.

Funzioni del Garante europeo



Controllo

- Sorvegliare il trattamento dei dati nelle istituzioni e negli organismi europei, in cooperazione con i responsabili della protezione dei dati presenti in ogni istituzione o organismo comunitario. In tale contesto il Garante europeo tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo. Egli adotta le misure necessarie e informa gli interessati del risultato dei suoi lavori.
- Ricevere le notifiche fatte dai responsabili della protezione dei dati di casi che possono presentare rischi specifici. Il Garante europeo procede al controllo preventivo del trattamento dei dati in questione.



Consiglio

- Il Garante europeo è incaricato di consigliare l'insieme delle istituzioni e degli organismi comunitari, di propria iniziativa o in risposta ad una consultazione, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali.
- Il Garante europeo è consultato dalla Commissione all'atto dell'adozione di una proposta legislativa relativa alla protezione dei dati personali. Egli è inoltre informato dalle istituzioni e dagli organismi comunitari in merito alle misure amministrative che implicano un trattamento di dati personali.



Cooperazione

- Il Garante europeo è membro del «gruppo articolo 29» istituito dalla direttiva 95/46/CE di cui fanno parte le autorità nazionali di protezione dei dati.
- A livello interistituzionale il Garante europeo coopera con i responsabili della protezione dei dati.

- Il Garante europeo coopera inoltre con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea (Europol, Schengen, Eurojust ecc.).



Autorità di controllo di Eurodac

Il garante europeo sovrintende al trattamento dei dati effettuato dall'unità centrale del sistema Eurodac.

Per ulteriori informazioni:



www.edps.eu.int

Garante europeo della protezione dei dati

UFFICI:

Rue Montoyer 63, 6° piano
B-1047 Bruxelles

INDIRIZZO POSTALE:

Rue Wiertz 60, MO 63
B-1047 Bruxelles

E-MAIL: edps@edps.eu.int

TEL. (32-2) 283 19 00

FAX (32-2) 283 19 50

Con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in data 22 dicembre 2003, Peter Hustinx è stato nominato garante europeo della protezione dei dati e Joaquín Bayo Delgado garante aggiunto per un periodo di cinque anni.

Peter Hustinx ha presieduto l'autorità olandese di protezione dei dati (College bescherming persoonsgegevens) dal 1° luglio 1991. Dal 1996 al 2000 è stato presidente del «gruppo articolo 29», organismo in seno al quale le autorità nazionali di protezione dei dati collaborano all'attuazione della direttiva 95/46/CE.

Joaquín Bayo Delgado, giudice dal 1989, è stato eletto decano dei magistrati della città di Barcellona nel 1997 e rieletto nel 2001. È stato membro della commissione per le tecnologie dell'informazione del Consiglio superiore della magistratura.

Peter Hustinx e Joaquín Bayo Delgado sono assistiti da un'équipe multidisciplinare composta di una ventina di persone.



Ufficio delle pubblicazioni

Publications.eu.int